

**Presidente.** Onorevole Falconi, parli alla Camera.

**Falconi, relatore.** In conclusione, la Commissione non ha alcuna difficoltà di togliere quel comma purchè il ministro assicuri che a tempo opportuno si occuperà della predetta questione.

**Presidente.** Nessun altro domandando di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Davanti ai conciliatori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di un loro rappresentante munito di mandato generale o speciale.

« Il mandato speciale può essere scritto a piè dell'originale o della copia dell'atto di citazione, e deve sempre contenere l'espressa facoltà di potere transigere e conciliare la vertenza nell'interesse del mandante.

« Non occorre il mandato per il rappresentante che assista la parte comparsa personalmente all'udienza.

« Possono rappresentare le parti davanti ai conciliatori soltanto coloro che sono ammessi al patrocinio davanti al pretore.

« Nella tassazione delle spese è fatta facoltà ai conciliatori di accordare ai patrocinanti, indicati nel precedente capoverso, una indennità, che può estendersi da lire due a lire otto.

L'onorevole Camera ha facoltà di parlare.

**Camera.** A proposito di quest'articolo io chiederei, se la Camera volesse seguirmi, la soppressione del quarto comma, sia come è proposto nel progetto dell'onorevole ministro guardasigilli, sia come è proposto nel controprogetto della Commissione. E chiederei la soppressione di questo comma in base di una doppia considerazione. Una considerazione d'indole generale: cioè, che non è bene, secondo me, pregiudicare la questione della rappresentanza innanzi ad un'autorità giudiziaria, quando il ministro guardasigilli ci promette solennemente di trattare la questione a proposito di un progetto organico che egli verrà presentando per questa rappresentanza legale. Allora sarà il caso di discutere di questa rappresentanza innanzi a tutte quante le autorità giudiziarie e non compromettere la questione fin d'oggi.

Una considerazione d'indole speciale è questa. Sarebbero solamente 1540, se non vado errato, i Comuni che hanno la sede della pretura. Ora una diversità di trattamento fra

le parti, le quali, per i Comuni che sono sedi di preture, debbono essere rappresentate solamente da coloro che possono patrocinare le cause dinanzi al pretore, e le parti che stanno nei Comuni in cui non sono le preture, mi pare che non debba ammettersi anche perchè nel progetto ministeriale e nella relazione della Commissione è detto qualche cosa che merita il plauso di tutti. È detto, cioè, che lo spirito informatore dell'istituto della conciliazione deve essere uno spirito di conciliazione, appunto, e di concordia.

Ora, lo stabilire una diversità di trattamento fra certi cittadini, i quali debbono farsi rappresentare da certe determinate classi di persone a seconda dei luoghi, potrebbe, giusta le osservazioni fatte dall'onorevole ministro guardasigilli e le osservazioni fatte dalla Commissione, più che determinare la conciliazione, dare luogo alle liti.

Per queste considerazioni, anche per i precedenti di questa Camera, che io, che sono nuovo, ho avuto la fortuna di leggere soltanto oggi a proposito di una discussione fatta nel primo marzo 1890, quando si trattava della rappresentanza innanzi alle preture e sollevata dagli onorevoli Della Rocca, Torraca ed altri rispettabili membri della Camera, mi parrebbe che tanto il comma proposto dal guardasigilli, quanto quello proposto dalla Commissione in modificazione del progetto ministeriale, dovrebbero essere soppressi: e così ne guadagnerebbe anche, secondo me, lo spirito che informa tutto il disegno di legge, ed a cui hanno applaudito l'onorevole Marcora, l'onorevole Giuliani e tutti gli altri colleghi che mi hanno preceduto. Vale a dire il concetto di rendere la giustizia accessibile a quelle classi che più ne hanno bisogno e con minore spesa.

Ora, in omaggio a questo concetto, io pregherei la Camera di seguirmi in questa idea della soppressione completa di questo comma.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

**Salaris.** Io dirò poche parole intorno al paragrafo quarto di questo articolo 1°; ma la conclusione sarà diversa da quella alla quale giunse il mio collega Camera.

Io mantengo l'emendamento proposto dalla Commissione; perchè comprendo benissimo che non c'è ragione di fare fra i Comuni che hanno una pretura e quelli che non l'hanno la distinzione che si legge nello schema mi-